

Codice A1618A

D.D. 27 marzo 2024, n. 202

Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione in variante per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta alla costruzione di fabbricato rurale nel comune di Serralunga d'Alba (CN) - Proponente: Azienda Agricola Vigna Rionda S.S.



ATTO DD 202/A1618A/2024

DEL 27/03/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge Regionale 9 agosto 1989, n. 45 – Autorizzazione in variante per la modifica e/o trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico volta alla costruzione di fabbricato rurale nel comune di Serralunga d’Alba (CN) – Proponente: Azienda Agricola Vigna Rionda S.S.

a. Premesso che:

a.1. in data 18 gennaio 2024 ns. prot. n. 9367 è pervenuta dallo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Serralunga d’Alba l’istanza di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, presentata dall’Azienda Agricola Vigna Rionda S.S. (P. IVA 01036180048);

a.2. l’intervento, da realizzarsi nel comune di Serralunga d’Alba (CN), in località Bruni, su area censita al Catasto Terreni al Foglio 2, Mappali 228, 1025, 1028, 1030 e 1031, consiste nella realizzazione di un fabbricato rurale per ricovero macchine agricole e attrezzi, in variante rispetto al progetto autorizzato con permesso di costruire del medesimo Comune n. 06/2020 del 25 maggio 2021;

b. Considerato che l’intervento previsto interessa una superficie non boscata sottoposta a vincolo idrogeologico di 7.489,16 m² e volumi di scavi e riporti pari a 7.986,18 m³;

c. Richiamata la nota prot. 27568 del 14 febbraio 2024 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità degli interventi in oggetto con le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell’area d’intervento;

d. Visto il parere favorevole, con prescrizioni, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. 51453 del 20 marzo 2024, allegata al presente provvedimento in quanto parte integrante sostanziale;

e. Preso atto che:

e.1. ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17 giugno 2013, aggiornata con D.D. 149/A1614A/2021 del 18 marzo 2021, il titolare dell'autorizzazione ha versato, al momento della presentazione dell'istanza, le dovute spese d'istruttoria;

e.2. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione, è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a € 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, essendo l'intervento finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio, è esente dall'obbligo di versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. n. 45/1989;

e.3. l'intervento in oggetto è altresì esente da obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, lett. a) della L.R. n. 45/1989 per i motivi di cui sopra;

e.4. l'intervento risulta esente dagli obblighi di compensazione ai sensi della L.R. 4/2009, art. 19, in quanto non è prevista la trasformazione di superficie boscata;

f. Dato atto che, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

g. Precisato che la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

h. Verificata l'assenza di conflitti d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

i. Precisato che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Serralunga d'Alba; pertanto, il presente atto amministrativo produrrà i suoi effetti, anche ai fini del legittimo inizio e della legittima esecuzione dei lavori o delle attività, soltanto al momento del rilascio del provvedimento conclusivo del suddetto procedimento unico;

j. Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

k. Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- D.Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge

regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";

- Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale n. 23/2008, art. 17;

determina

1. Di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, l'Azienda Agricola Vigna Rionda S.S. (P. IVA 01036180048) agli interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in area sottoposta a vincolo idrogeologico nel comune di Serralunga d'Alba (CN), in località Bruni, su area censita al Catasto Terreni al Foglio 2, Mappali 228, 1025, 1028, 1030 e 1031, volti alla realizzazione di un fabbricato rurale per ricovero macchine agricole e attrezzi, in variante rispetto al progetto autorizzato con permesso di costruire del medesimo Comune n. 06/2020 del 25 maggio 2021.

3. Di precisare che la presente autorizzazione:

3.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

3.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

3.4. ha validità di 24 mesi a partire dalla data di rilascio del presente provvedimento; i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati debbano essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza del provvedimento;

3.5. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni e turbative della circolazione delle acque;

3.6. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e della presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

4. Di precisare altresì che il titolare della presente autorizzazione:

4.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

4.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs 152/2006, qualora applicabili;

4.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

4.4 è tenuto a dare comunicazione della data d'inizio lavori prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC, al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba;

4.5. dovrà comunicare la data di fine lavori entro 60 giorni dalla data di effettiva conclusione al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

5. Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Serralunga d'Alba.

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

7. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)

Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

Data (*)

Protocollo (*) / A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 128 / 2020C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore Tecnico Piemonte Sud - **A1618A**

Oggetto: RDL 3267/1923 l.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;
Autorizzazione per interventi in variante ad un progetto già autorizzato per la realizzazione di un fabbricato rurale per ricovero attrezzi e macchine agricole in Comune di Serralunga d'Alba, località Bruni - Proponente: Az. Agr. Vigna Rionda
Parere geologico tecnico

In data 19/02/2024, ns. prot. n. 8198, è pervenuta da codesto Settore Tecnico Piemonte Sud l'istanza dell'Az. Agr. Vigna Rionda, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 per lavori in Variante per la realizzazione di un fabbricato rurale per ricovero attrezzi e macchine agricole in Comune di Serralunga d'Alba, località Bruni, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- relazione tecnica (geom. Marco FERRERO);
- relazione geologica (ing. geol. Massimo MASSOBRIO);
- tavole di progetto (geom. Marco FERRERO);

Dalla documentazione inviata risulta che le modifiche al progetto già autorizzato (ns. prot. 31675 del 23/06/2020) consistono nell'ampliamento del fabbricato in progetto con un aumento della superficie oggetto modificazione/trasformazione dai 4.754,32 m² autorizzati a 7489.16 m² e un aumento dei volumi di movimento terra, comprensivi di scavi e riporti dai 3.508,64 m³ autorizzati ai 7986.18 m³, richiesti in variante.

Dall'esame istruttorio eseguito dai funzionari incaricati, sulla base della documentazione progettuale inviata, della relazione geologica e del sopralluogo effettuato in data 05/03/2024, risulta che i lavori in variante non alterano in modo significativo le condizioni di equilibrio geologico e idraulico dell'area di fondovalle su cui sono previsti e non sono interessati dalle aree di esondazione del T. Talloria, pertanto si ritiene che gli interventi previsti siano compatibili con l'attuale assetto idrogeologico dell'area.

Si evidenzia che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso,

si esprime parere favorevole, per quanto di competenza ai sensi della l.r. 45/1989, ad effettuare modificazione e o trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione di lavori in oggetto, in variante rispetto a quanto già autorizzato (ns. prot. 31675 del 23/06/2020), su una superficie di 7489.16 m² e



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

movimenti terra (sommando scavi pari a 3.993,09 m³ e riporti pari a 3.993,09 m³) di 7986.18 m³, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, da parte dell'Az. Agr. Vigna Rionda, sui terreni catastalmente individuati al N.C.T. del comune di Serralunga d'Alba, al Foglio n. 2, mappali n. 228, 1025, 1028, 1030, 1031, a condizione che venga rispettato il progetto in Variante che si conserva agli atti e le seguenti prescrizioni:

- 1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
- 2. eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
- 3. dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
- 4. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
- 5. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
- 6. le operazioni di riporto dovranno essere effettuate per strati successivi adeguatamente livellati e compattati.*

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

**LA DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Monica AMADORI**

*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 20, comma 1 bis, del d.lgs. 82/2005)*

*Funzionari istruttori
geol. A. Pagliero – tel. 0171 321945
arch. M. Rozio – tel. 0171 321933*